

Titolo IV DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 24 Assemblea

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,

salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

2. Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, **sino ad un massimo di cinque**, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile,

in quanto compatibile.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,

Aggiungere. "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente")

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto

non dispongono diversamente,

ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile,

in quanto compatibili.

4. **L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,**

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. **L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni**

che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento

possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile,

in quanto compatibili.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,

Aggiungere. "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente")

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Note all'art. 24:

- Si riportano gli articoli 2372 e 2373 del codice civile: «Art. 2372

(Rappresentanza nell'assemblea).

- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società'.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società', associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società', associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società', né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società' previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società' ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società' ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società' ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società' con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società' cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2539.».

«Art. 2373 (Conflitto d'interessi).

- La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di

terzi, un interesse in conflitto con quello della società e' impugnabile a norma dell'art. 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità'.

I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità' dei consiglieri di sorveglianza.».

- Si riporta l'art. 2540 del codice civile:

«Art. 2540 (Assemblee separate).

- L'atto costitutivo delle società' cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società' cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività' in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci.

Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità' della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società' cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.».